

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Titolo I

(Denominazione e sede)

Art. 1. - A norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile ed ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita una libera Associazione di fatto, apolitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, denominata

“Associazione Italiana Lutto Perinatale (AILPe)”.

Art. 2. - L'Associazione ha sede in Mezzanego (GE).

Titolo II

(Finalità dell'Associazione)

Art. 3. - L'Associazione si ispira a principi di solidarietà e non violenza ed ha lo scopo di promuovere una cultura di accoglienza, ascolto e supporto nei confronti delle famiglie che vivono esperienze di:

- lutto perinatale (prenatale e neonatale)
- interruzione volontaria e terapeutica di gravidanza;
- infertilità e percorsi di riproduzione medicalmente assistita;
- gravidanza dopo il lutto;
- genitorialità consapevole e inclusiva in tutte le sue forme.

Art. 4. - Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione intende promuovere varie attività rientranti tra quelle previste dal primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare:

- organizzazione di cerchi di parola, gruppi di sostegno, laboratori esperienziali e incontri tematici;
- promozione di eventi pubblici, conferenze, seminari, giornate di sensibilizzazione;
- produzione di contenuti culturali, informativi e divulgativi (video, pubblicazioni, podcast, mostre);
- formazione rivolta a professionisti, volontari, genitori e cittadini;
- collaborazione con enti pubblici, scuole, ospedali e altre realtà associative;
- partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed europei;
- pubblicazione e diffusione di materiali cartacei e digitali;
- raccolta fondi e attività accessorie finalizzate al sostegno delle attività istituzionali.

Art. 5. - L'Associazione può svolgere attività commerciale sia pure in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 6. - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7. - L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività di associazionismo e volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Titolo III

(Soci)

Art. 8. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono aderenti all'Associazione:

- soci fondatori: persone o Enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto;
- soci ordinari: persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci professionisti: persone che contribuiscono con la loro opera od il loro sostegno allo svolgimento della attività dell'Associazione;

- soci onorari: persone, Enti o Istituzioni che contribuiscono o hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Non possono essere eletti a cariche sociali ma hanno diritto di voto in Assemblea.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 9. - L'ammissione dei soci ordinari e professionisti è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

La domanda di ammissione deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 10. – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo coloro che siano dotati di comprovata correttezza morale e civile.

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Fatta eccezione per i soci fondatori, tutti gli altri soci sono tenuti a:

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti.

Art. 11. – In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione o in caso di comportamento difforme da quanto stabilito all'art. 10 che precede o, comunque, per gravi motivi, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 12. – Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e doveri e possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e delle delibere assembleari, oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.

Art. 13. – Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio direttivo.

Art. 14. – È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Oltre che nei casi di espulsione di cui all'art. 11 che precede, la qualità di associato può cessare esclusivamente per recesso o morte del socio.

Il recesso ha effetto immediato.

I soci receduti non hanno diritto a rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV (Organi dell'Associazione)

Art. 15. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 16. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 17. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 18. – All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Il Presidente ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario ha il compito di riassumere in un verbale le riunioni dell'Assemblea, allegando allo stesso le deliberazioni, i Bilanci ed i Rendiconti approvati.

I verbali devono essere raccolti in un apposito libro che dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione ed ogni socio potrà liberamente consultarlo.

Un estratto del verbale, delle deliberazioni, del Bilancio e dei Rendiconti, deve essere comunicato ai soci tramite posta elettronica.

Art. 19. – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri dispari, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 20. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente dell'Associazione:

- su propria iniziativa;
- su richiesta motivata proveniente da almeno 2 dei componenti del Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene tramite affissione in sede della convocazione stessa e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a mezzo posta elettronica.

Il Consiglio direttivo elegge, nel suo ambito, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il Bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili;
- decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare solo se sono presenti più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Per ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 21. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di sua assenza, è sostituito dal Vice-Presidente.

Può conferire ai membri del Consiglio direttivo ovvero ad altri soci, procura speciale per la gestione di attività varie.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo.

Art. 22. – Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo e dal Presidente.

Art. 23. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 24. – Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e qualsiasi altro socio, possono ricevere rimborsi spesa appositamente quantificati per lo svolgimento di attività diverse dalle funzioni amministrative, quali ad esempio:

- attività formative o consulenziali;
- attività di comunicazione e promozione;
- attività organizzative e di segreteria;
- prestazioni professionali specifiche.

Quanto sopra a condizione che gli incarichi:

- siano conferiti con delibera del Consiglio direttivo;
- siano documentati e formalizzati mediante contratto o incarico scritto;
- prevedano un rimborso spese congruo e trasparente;
- non siano in conflitto di interesse con le cariche eventualmente ricoperte.

Titolo V

(Patrimonio ed esercizio finanziario)

Art. 25. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi degli aderenti;
- donazioni e lasciti;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione europea, dello Stato, di istituzioni o di Enti pubblici, privati o esteri;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo che deve essere composto da un Rendiconto economico e da un Rendiconto finanziario. Il Rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa, il Rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione, elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 27. – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generali ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo VI

(Revisione dello Statuto e scioglimento)

Art. 28. – Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 29. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, previa delibera dell'Assemblea, ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Titolo VII

(Disposizioni finali)

Art. 30. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e le leggi vigenti in maniera.